



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. concernente norme in materia di procedimenti amministrativi;

CONSIDERATE in particolare le modifiche apportate alla citata legge n. 241/1990 dal D.lgs. 30 giugno 2016 n. 127 che prevedono l'indizione della conferenza di servizi in modalità semplificata e asincrona (senza lo svolgimento di riunioni) e l'acquisizione dei pareri dei soggetti interessati nei termini previsti alla legge;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTI il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, e il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, con i quali è stata stabilizzata, modificata e integrata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale;

VISTI il decreto interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo decreto del 9 novembre 2016, e la circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del MiSE (ex art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239);

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" che ha modificato e integrato anche la legge 9 aprile 2002, n. 55, introducendo l'acquisizione dell'Intesa regionale su proposta ministeriale;

PREMESSO che con nota n. PU-920 del 26.04.2017 (prot. MiSE n. 10159 del 27.04.2017) la Edison ha presentato al Ministero dello sviluppo economico (di seguito MiSE) istanza, con relativi



allegati, ai sensi della Legge 9 aprile 2002, n. 55, di autorizzazione alla modifica della centrale termoelettrica di Candela, comunicando contestualmente l'avvenuto pagamento del contributo dell'1 per mille previsto dall'art. 1, comma 110, della legge n. 239/2004;

CONSIDERATO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione alla sostituzione delle pale della turbina a gas, con un aumento della potenza del ciclo combinato pari a 28 MWe e 40 MWt;

CONSIDERATO che l'intervento proposto non comporta nessuna variazione delle interconnessioni esterne e nessuna variazione di volume e/o delle strutture dell'impianto oltre a non prevedere alcun cantiere in quanto trattasi di un intervento di manutenzione generale prevista dal costruttore;

CONSIDERATO che con la menzionata nota n. PU-920 del 26.04.2017 l'Edison ha trasmesso, oltre all'istanza, il progetto preliminare (*"Progetto di miglioramento prestazioni/efficienza CCGT attraverso l'upgrade della turbina a gas"*) e copia della nota (n. ASEE/MD-PU-911 del 20.04.2017) con cui l'intervento viene sottoposto all'attenzione del Ministero dell'ambiente-VIA per le eventuali valutazioni ambientali;

CONSIDERATO che a seguito della presentazione dell'istanza il MiSE, con nota n. 10934 del 08.05.2017, ha indetto la conferenza di servizi semplificata, asincrona (senza lo svolgimento di riunioni), invitando i soggetti interessati a trasmettere il proprio parere nei termini previsti dalla legge;

CONSIDERATO che con la citata nota n. 10934 del 08.05.2017 il MiSE ha invitato le Amministrazioni interessate a comunicare tempestivamente la necessità di ulteriori pareri di altri Enti non coinvolti e l'eventuale necessità di acquisire integrazioni e/o ulteriori informazioni sul progetto in esame;

CONSIDERATO, inoltre, che nella citata nota n. 10934 del 08.05.2017 il MiSE ha precisato che l'eventuale provvedimento autorizzativo avrebbe riguardato la sola realizzazione della modifica, mentre sarebbero rimasti immutati gli adempimenti in materia di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (al riguardo viene comunque riferito che è stata presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare istanza di modifica A.I.A ed è già stato attivato il procedimento di riesame);

CONSIDERATO che a seguito dell'avvio del procedimento autorizzativo (nota MiSE n. 10934 del 08.05.2017) sono pervenute le seguenti note:

- nota n. 11183 del 15.05.2017 con cui il Ministero dell'Ambiente ha comunicato che le modifiche non necessitano di procedure di valutazione d'impatto ambientale, fermi restando gli adempimenti in materia di AIA (successivamente la società Edison ha anche comunicato che con nota n. 15615 del 04.07.2017 il Ministero dell'ambiente ha concluso anche il procedimento di riesame inerente alla modifica dell'AIA trasmettendo il parere istruttorio conclusivo della Commissione AIA-IPPC);
- nota n. 3982 del 30.05.2017 con cui la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha comunicato di aver verificato che sull'area interessata dalla centrale termoelettrica non gravano vincoli monumentali e archeologici di cui alla Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio – Dlgs n. 42/2004 e s.m.i né vincoli paesaggistici di competenza statale di cui alla parte III del citato decreto e, pertanto, non ha ritenuto di dover esprimere alcun parere e/o autorizzazione;
- nota n. 32424 del 17.05.2017 con cui la Div.II della Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico ha espresso il nulla osta di competenza nel rispetto di alcune indicazioni;
- nota del 25.05.2017 con cui l'Agenzia delle dogane ha espresso parere favorevole alla realizzazione della modifica;



- nota n. 4756 del 26.07.2017 con cui Terna ha comunicato di aver espresso il nulla osta di competenza, fermi restando gli adempimenti ancora in capo alla Edison nei termini del Codice di rete.

PRESO ATTO delle prescrizioni impartite dagli Enti interessati nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

CONSIDERATO che è decorso il termine massimo di 90 giorni fissato per l'espressione dei pareri di competenza senza che siano sorte eventuali complessità e dissensi tali da rendere necessario l'intervento del Rappresentante unico delle Amministrazioni dello Stato;

CONSIDERATO che, al termine dei 90 giorni, non rilevando criticità e avendo acquisito le determinazioni MATTM, il MiSE ha concluso favorevolmente l'istruttoria e ha proposto alla Regione Puglia l'adozione dell'intesa nei termini di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 55/2002;

VISTA la delibera della Giunta della Regione Puglia n. 1793 del 07.11.2017 (trasmessa con e-mail pec del 17.11.2017) con cui è stata formalizzata l'Intesa, ai sensi della Legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTO l'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs n. 165/2001 sul passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati (cosiddetto "Pantouflage") e la circolare MiSE applicativa del 25.01.2016;

VISTA la nota 1701 del 07.08.2017 (prot. MiSE n.19300 del 08.08.2017) con cui la Edison ha dichiarato, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione allo specifico procedimento oggetto della presente determinazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

PRESO ATTO che l'istanza presentata dalla Edison è finalizzata a ottenere l'Autorizzazione Unica prevista dalla legge n. 55/2002 e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla conferenza di servizi, ferme restando le valutazioni del Ministero dell'ambiente, in particolare gli adempimenti in materia di AIA;

VISTA la determinazione adottata dall'ufficio istruttore in data 22 novembre 2017, sulla base delle specifiche risultanze della conferenza di servizi semplificata, tenuto conto dei pareri acquisiti, viste le determinazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisita l'Intesa della Regione Puglia;

VISTI gli atti d'ufficio e, in particolare, la nota n. 2362 del 22.11.2017 (prot. MiSE n. 27250 del 22.11.2017) con cui la società Edison ha comunicato che la durata dell'intervento è stimata in 25 giorni e che i lavori saranno realizzati entro 12 mesi a partire dalla data dell'autorizzazione;

D E C R E T A

Art. 1

L'Edison Spa - con sede in Foro Buonaparte 31, 20121 Milano, codice fiscale 06722600019 - è autorizzata, ai sensi della legge n. 55/2002, alla modifica della centrale termoelettrica di Candela (FG) mediante la sostituzione delle pale della turbina a gas (con un aumento della potenza del ciclo combinato pari a 28 MWe e 40 MWt), in conformità al progetto presentato (con nota n. PU-920 del 26.04.2017) e alle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e sinteticamente riportate in allegato.



Art. 2

L'Edison Spa, in considerazione dei tempi occorrenti per la fornitura dei materiali e della necessità di coordinare l'intervento, che comporta la fermata temporanea dell'impianto, con la sicurezza del sistema elettrico nazionale, è tenuta a realizzare le attività entro 12 mesi dalla data del presente provvedimento; i lavori dovranno concludersi entro 25 giorni dalla comunicazione di avvio.

L'Edison Spa deve inviare preventiva comunicazione dell'avvio e della conclusione dei lavori al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dell'interno e al Ministero della salute nonché alla Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Candela, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Foggia, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 3.

Dette comunicazioni devono essere inviate a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni.

La realizzazione degli interventi dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, quale risultante dagli atti istruttori, dagli esiti della conferenza di servizi semplificata e dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate.

Qualora si rendessero necessarie eventuali modifiche, anche in corso d'opera, al progetto approvato o variazioni nei tempi, l'Edison Spa dovrà presentare domanda al Ministero dello sviluppo economico e/o al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per attivare la procedura pertinente.

Art. 3

L'Edison Spa è tenuta al rispetto delle prescrizioni riportate in Allegato, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso.

Restano ferme tutte le prescrizioni eventualmente non comprese nell'Allegato, dettate dalle Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento.

Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza dovranno essere comunicati anche al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare.

A conclusione dei lavori, l'Edison Spa è tenuta a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dell'interno e al Ministero della salute nonché alla Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Candela, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Foggia, un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.

Il rapporto deve essere inviato anche a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza.

Art. 4

L'esercizio dell'impianto, così come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, nei termini previsti dalla normativa in materia e richiamati in premessa.



Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.sviluppoeconomico.gov.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della L. n. 99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

La pubblicazione dell'Estratto dovrà essere effettuata a cura della società autorizzata al massimo entro sei mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.

Roma, li **23.11.2017**

IL DIRETTORE GENERALE
F.to dott.ssa Rosaria Romano



ALLEGATO (parte integrante e sostanziale del decreto N°55/08/2017)

- Prescrizioni formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione generale pianificazione e gestione dello spettro radio elettrico e contenute nella nota n. 32424 del 17.05.2017 citata nelle premesse:

“ [...] si rilascia per quanto di competenza, ai sensi degli artt. 95-97-98 del D.Lgs. 01/08/2003 n°259, il NULLA OSTA alla costruzione ed esercizio delle opere in oggetto, alle seguenti condizioni:

-Siano tutelate eventuali interferenze elettriche con impianti della Rete Pubblica di telecomunicazione.
-Sia garantita il rispetto della compatibilità elettromagnetica come stabilito dalle norme CEI 103-6 ediz. 1992-12 fasc. 4091 del Comitato Elettrotecnico Italiano.

-Tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata.
-Sarà cura da parte dell'Ispettorato Territoriale della Puglia e Basilicata, la prevista verifica tecnica per il rispetto delle prescrizioni sopra citate.

Il presente NULLA OSTA viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione presentata da codesta Società, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n° 1775/1933 e dal D.L. n.259 del 1-08-2003.

- Prescrizioni formulate dall'Ufficio delle dogane di Foggia e contenute nella nota del 25.05.2017 citata nelle premesse:

“[...] La Edison SpA, che esercisce la centrale di che trattasi con licenza IT00FGE00260P, rilasciata dallo scrivente Ufficio, al fine di aggiornare gli atti tecnici relativi alla centrale dovrà presentare allo scrivente Ufficio la documentazione tecnica relativa alla modifica apportata.”

- Prescrizioni formulate da Terna Spa e contenute nella nota n. 4756 del 26.07.2017 citata nelle premesse:

“[...] Terna ha comunicato il proprio nulla osta all'upgrade della turbina a gas, fermo restando l'attuale schema di connessione della centrale alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN).

Restiamo in attesa che la Società comunichi l'accettazione della soluzione suddetta entro di termini di cui al Codice di rete, pena il decadimento della richiesta.”